Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2014, n. 11-678

Linea ferroviaria AV/AC Milano-Genova - III Valico dei Giovi. Designazione dei rappresentanti regionali nell'ambito del Comitato di Pilotaggio e della Struttura di coordinamento tecnico-operativa di cui alla L.R. n. 4/2011. Promozione di interventi a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture. Cantieri - Sviluppo - Territorio.

A relazione dell'Assessore Balocco:

## Premesso

- che con la legge regionale 21 aprile 2011 n. 4 "Promozione di interventi a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture. Cantieri Sviluppo Territorio", la Regione Piemonte, attraverso lo strumento della concertazione e altre forme di consultazione, intende intervenire a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture con la finalità di limitarne gli impatti e renderla vantaggiosa per le collettività territoriali, operando, altresì, per armonizzare le opere di mitigazione e compensazione del progetto con quelle di accompagnamento;
- che i commi 2 e 3 dell'articolo 2 della suddetta legge prevedono che in sede di prima attuazione le disposizioni in essa contenute si applicano agli interventi relativi alla galleria geognostica La Maddalena e al nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione, e che la Giunta regionale, con apposita deliberazione, può individuare, nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 i progetti a cui applicare le procedure della legge stessa;
- che, in attuazione dell'art. 2 succitato, la Regione Piemonte, con deliberazione G.R. n. 60-4116
  del 2 luglio 2012 individuava e inseriva il progetto denominato "Linea ferroviaria AV/AC Milano-Genova III Valico dei Giovi" all'interno delle procedure della menzionata legge;
- che l'articolo 4 della suddetta legge prevede la costituzione di un Comitato di Pilotaggio e di una
  Struttura di coordinamento tecnico-operativa per l'attuazione della legge medesima e per il perseguimento dei suoi obiettivi;
- che ai sensi del successivo articolo 5, il Comitato di Pilotaggio è composto da:
- a) Commissario straordinario di Governo, ovvero, nel caso in cui questi non fosse previsto, da un rappresentante designato dal Ministero competente, previo accordo con il Governo;
- b) un rappresentante designato dalla Giunta regionale che lo presiede;
- c) un rappresentante designato da ciascuna delle province interessate dal progetto;
- d) un rappresentante del territorio interessato indicato dagli enti locali coinvolti, ove designato;
- che ai sensi del successivo articolo 6, la Struttura di coordinamento tecnico-operativa è composta da:
- a) un rappresentante designato dal Commissario straordinario di Governo, ovvero, nel caso in cui questi non fosse previsto, da un rappresentante designato dal Ministero competente, previo accordo con il Governo;
- b) rappresentanti designati dalla Giunta regionale in numero paritario a quelli delle province;
- c) un rappresentante designato da ciascuna delle province interessate dal progetto;
- d) un rappresentante del territorio interessato indicato dagli enti locali coinvolti, ove designato;
- e) un rappresentante designato dal proponente dell'opera;

- che i rispettivi articoli 5 e 6 della suddetta legge regionale sanciscono che i relativi componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dei rispettivi enti di appartenenza e che la partecipazione non prevede rimborsi ne' indennità a qualunque titolo.
- che con D.G.R. n. 17-4842 del 31 ottobre 2012 la Regione Piemonte designava i propri rappresentanti in qualità di presidenti del Comitato di Pilotaggio e della Struttura di Coordinamento tecnico-operativa e che gli incarichi affidati prevedevano una durata coincidente con lo scadere della IX Legislatura.

Considerato che, a seguito dell'insediamento della X Legislatura è necessario procedere alla nomina dei nuovi Rappresentanti con le stesse procedure adottate nella D.G.R. n. 17-4842 del 31 ottobre 2012 e che pertanto per quanto riguarda la Regione Piemonte, si intende designare:

- in qualita' di Presidente del Comitato di Pilotaggio di cui all'articolo 5 della legge regionale 4/2011, il Presidente della Giunta regionale pro tempore il dott. Sergio CHIAMPARINO, che può delegare l'Assessore regionale pro tempore ai trasporti, Infrastrutture, Logistica e Mobilità e OO.PP., dott. Francesco BALOCCO;
- in qualità di Presidente della Struttura di coordinamento tecnico-operativa di cui all'articolo 6
  della suddetta legge regionale, l'ing. Gabriella GIUNTA responsabile del Settore Infrastrutture
  Strategiche della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Logistica e Mobilità;

vista la legge regionale 21 aprile 2011, n. 4 "Promozione di interventi a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture. Cantieri - Sviluppo – Territorio";

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale all'unanimità,

## delibera

di designare:

- in qualità di Presidente del Comitato di Pilotaggio di cui all'articolo 5 della legge regionale 4/2011, il Presidente della Giunta regionale pro tempore il Presidente della Giunta regionale pro tempore il dott. Sergio CHIAMPARINO, che può delegare l'Assessore regionale pro tempore ai trasporti, Infrastrutture, Logistica e Mobilità e OO.PP., dott. Francesco BALOCCO;
- in qualità di Presidente della Struttura di coordinamento tecnico-operativa di cui all'articolo 6
  della suddetta legge regionale, l'ing. Gabriella Giunta responsabile del Settore Infrastrutture
  Strategiche della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Logistica e Mobilità;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)